

Bando per la selezione di Progetti di Ricerca Applicata Industry 4.0 (PRIA_I4.0)

Appendice V — Criteri per la determinazione dei costi ammissibili e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione

COSTI AMMISSIBILI

Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Il costo di ciascun partecipante al progetto riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, in base alle ore lavorate, utilizzando le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi

FESR 2014-2020, adottate con decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018¹, per le quali si rimanda alla Tabella n. 1 di seguito esposta.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto decreto interministeriale 24 gennaio 2018;
- I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, come da tabella che segue (cfr. Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo), sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR”²), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Tabella n. 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITÀ	EPR
Alto	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
Medio	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
Basso	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

- Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:
 - per i soggetti “Imprese”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali;
 - Medio, per i livelli di quadro;
 - Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
 - per i soggetti “Università”:
 - Alto, per Professore Ordinario;
 - Medio, per Professore Associato;

¹ Decreto interministeriale del MIUR e del MISE 24 gennaio 2018, che reca “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”.

² Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

- Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo³
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico⁴
- Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo o dal responsabile del progetto.
- Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro, i Regolamenti o gli orientamenti della Commissione europea.
- Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il monte ore annuo (1.500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento (cfr. L. 30 dicembre 2010, n. 240 – art. 6) per il personale universitario; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

a.2 Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1. Il contratto deve contenere l’indicazione dell’oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto di ricerca e sviluppo da agevolare, della data di inizio e della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo connesso alle attività lavorative prestate dal personale non dipendente al di fuori delle strutture del soggetto beneficiario viene classificato nella voce di costo c) e non rientra tra i costi diretti agevolabili sui quali sono calcolate le spese generali di cui alla lettera d).

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero dall’assegno di ricerca al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del

³ Sono comunque escluse le spese per il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

Le ore dedicate al progetto dal lavoratore non dipendente, con riferimento al periodo di rendicontazione, devono essere rilevate in appositi registri (timesheet).

a.3 Soci, amministratori e collaboratori

Le prestazioni rese da soci, titolari e amministratori per le quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per personale dipendente, sono considerati apporti in natura. Queste sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite (che non comportano quindi il riconoscimento di compensi diretti). Sono considerate spese ammissibili a condizione che il sostegno all'operazione non superi la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura, al termine dell'operazione. Tali spese sono di conseguenza rendicontabili unicamente a valere sul co-finanziamento privato⁴.

In caso di imputazione dei costi di soci e amministratori, si precisa che tali costi rientrano nella voce di spesa del personale a condizione che l'incarico sia direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale finanziata e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente nell'Impresa.

Similmente a quanto riportato per i costi del personale dipendente, tali apporti in natura devono essere imputati con i costi standard, tenendo conto del tempo di lavoro effettivamente prestato e attraverso una valorizzazione oraria standard come riportato in Tab.1.

⁴ Esempio pratico.

Una piccola impresa è ammessa a finanziamento per la realizzazione di un progetto il cui ammontare di investimento è pari a 100 con un'intensità massima dell'aiuto pari al 60% delle spese ammissibili.

Dall'affermazione della regola ne deriva che, qualora l'ammontare delle prestazioni volontarie non ecceda la quota di cofinanziamento privato (= o < di 40), il contributo teorico spettante resta confermato (vedi caso A). Qualora tali spese eccedano (> di 40), dovranno essere ridotte e il contributo teorico spettante sarà ricalcolato (vedi caso B).

Caso	Investimento	% di contributo	Prestazioni volontarie	Contributo spettante
A	100	60%	30	60
B	100	60%	70	30

Caso A Le spese relative a prestazioni volontarie sono pari a 30.

Le spese ammissibili saranno sempre 100 di cui 30 riferite a prestazioni volontarie. La spesa totale ammissibile dedotto il valore di detti contributi ammonta a $100 - 30 = 70$. In questo caso, dall'applicazione della regola, non consegue alcuna penalizzazione in termini di contributo riconoscibile in quanto 60 è minore di 70. Dunque all'impresa può essere riconosciuto il contributo massimo di 60.

Caso B Le spese relative a prestazioni volontarie sono pari a 70.

Le spese ammissibili saranno sempre 100 di cui 70 riferite a prestazioni volontarie. La spesa totale ammissibile dedotto il valore di detti contributi ammonta a $100 - 70 = 30$. In questo caso, dall'applicazione della regola, consegue che il contributo massimo riconoscibile è 30 in quanto sono ammissibili solo 20 riferite a prestazioni volontarie. Si verifica pertanto una "penalizzazione" qualora le prestazioni volontarie risultino preponderanti nel quadro generale delle voci di spesa del progetto rendicontate.

Affinché la voce di spesa sia ammissibile occorre produrre e allegare alla domanda presentata:

- Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dell'Assemblea dei soci, inerente alla prestazione assegnata in cui siano indicati durata dell'incarico, attività da svolgere, tempo dedicato al Progetto;
- Time sheet del socio/amministratore coinvolto nel progetto, con la descrizione delle specifiche attività svolte sul progetto;

b) Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata

o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare devono essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Ai fini dell'ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

c) Servizi di consulenza e beni immateriali

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e i costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza.

L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Rientrano in tale voce anche i costi relativi al personale non dipendente per la quota parte relativa alle attività lavorative svolte al di fuori delle strutture del soggetto beneficiario.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a) In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata dal Soggetto gestore.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

d) Materiali

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per

la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

e) Spese generali

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura del 25% dei costi diretti di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del Regolamento delegato UE n. 480/2014 e dall'articolo 29 del Regolamento UE n. 1290/2013.

ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

- a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, come indicato nel decreto di concessione, ad eccezione di quelli rendicontati nel SAL finale che possono essere pagati nei 60 giorni successivi alla data di ultimazione del progetto e, comunque, prima della relativa richiesta di erogazione;
- b) i costi e le spese sono ammissibili a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione.
- c) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni;
- d) qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo. In particolare, a fronte di una disposizione per un importo complessivo, come risultante dall'estratto conto o dalla disposizione di bonifico (da presentare con la conferma di esecuzione da parte della Banca), deve essere fornita la lista dei singoli importi con il dettaglio del relativo titolo di spesa che compongono l'importo complessivo stesso;
- e) al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 65, comma 11, del Regolamento UE 1303/2013, i titoli di spesa, con esclusione della

documentazione contabile relativa al costo del personale, ove richiesta (cfr. personale non dipendente), devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione "finanziamento a valere sul Bando CIM4.0, importo rendicontato €.....";

- f) In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP o numero di progetto e la dizione "finanziamento a valere sul Bando CIM4.0, importo rendicontato €.....") direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono.
- g) Nel caso di beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l'indicazione dell'importo parziale rendicontato a fini agevolativi. Nel caso di un pagamento cumulativo che riguardi più titoli di spesa agevolati a valere sul medesimo progetto, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata nella causale; nel caso in cui il pagamento cumulativo riguardi non solo titoli di spesa del progetto agevolato, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata su ciascuno dei titoli da agevolare cui si riferisce il pagamento cumulativo stesso. Unitamente a ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:
- per le spese di cui al punto 1.a.1) (personale dipendente): elenco del personale dipendente coinvolto nell'attuazione del progetto; copia dell'ultima busta paga relativa al periodo di SAL rendicontato; registri di presenza mensili (timesheet), da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto. Tutta la documentazione, dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario;
 - per le spese di cui ai punti 1.a.2) (personale non dipendente) e 1.c) (servizi di consulenza): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei ricercatori, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti; per il personale non dipendente, i registri, relativi al periodo di rendicontazione, da cui risulti il totale delle ore prestate sul progetto, sottoscritti dal collaboratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.
 - idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento;
- h) il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del Regolamento UE 1303/2013, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone

comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.